

La cooperativa

Che cos'è
e come
costituire la
propria



CONFCOOPERATIVE

Bolzano

**In cooperativa
ti allei con
il mondo**

Indice

Cos'è una cooperativa?	pag. 4
.....	
I principi normativi	pag. 8
.....	
La struttura societaria	pag. 14
.....	
La costituzione	pag. 18
.....	
Libri e adempimenti formali	pag. 22
.....	

Cos'è una cooperativa

Una cooperativa è l'associazione autonoma di persone che si uniscono volontariamente per soddisfare i propri bisogni economici, sociali e culturali e le proprie aspirazioni attraverso la creazione di una società di proprietà comune e democraticamente controllata. La cooperativa è l'unica forma imprenditoriale che non consente la concentrazione in poche mani della proprietà.

Una Testa, un Voto.

E qualunque sia la quota di capitale posseduta, il valore del socio in assemblea è sempre uguale a uno.

Si contraddistingue dalle società di capitali (SRL e SPA) per la finalità mutualistica, consistente nella soddisfazione del socio che gli deriva dal disporre di beni o servizi od occasioni di lavoro a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle offerte dal mercato.

La cooperazione è quindi uno strumento efficace e coinvolgente per la realizzazione di una nuova idea imprenditoriale.

I principi cooperativi

Le cooperative si fondono sui valori dell'autosufficienza (il far da sé), dell'auto-responsabilità, della democrazia, dell'uguaglianza, dell'equità e della solidarietà. I soci delle cooperative aderiscono ai valori etici dell'onestà, della trasparenza, della responsabilità sociale, dell'altruismo e della legalità.

L'impresa cooperativa è caratterizzata da alcuni principi fondanti:

1. **Adesione libera e volontaria**

La porta aperta

Le cooperative sono organizzazioni volontarie aperte a tutte le persone in grado di utilizzarne i servizi offerti e desiderose di accettare le responsabilità connesse all'adesione, senza alcuna discriminazione sessuale, sociale, razziale, politica o religiosa. L'ingresso o l'uscita dei soci non prevede atto pubblico.

2. **Controllo democratico**

Una testa un voto

Le cooperative sono organizzazioni democratiche, controllate dai propri soci, qualunque sia la quota di capitale posseduta, il valore del voto del socio cooperatore in assemblea è sempre uguale a uno.

3. **La partecipazione economica**

I soci contribuiscono equamente al capitale delle proprie cooperative.

4. **Autonomia e indipendenza**

Mutua assistenza

Le cooperative sono organizzazioni autonome, basate sull'auto aiuto e gestite dai loro membri. Se esse stipulano accordi con altre organizzazioni o raccolgono capitale dalle fonti esterne, fanno ciò a condizioni che assicurano comunque il controllo democratico da parte dei loro soci e mantengono inalterata la loro autonomia cooperativa.

5. Educazione, formazione e informazione

Le cooperative si impegnano per l'educazione e la formazione dei soci, dei rappresentanti eletti, dei dirigenti e del personale dipendente affinché essi siano in grado di contribuire in maniera efficace allo sviluppo della propria cooperativa.

6 Cooperazione tra le cooperative

Le cooperative collaborano tra esse attraverso strutture locali, regionali, nazionali e internazionali al fine di dare un migliore servizio ai propri soci.

7. Impegno verso la collettività

Le cooperative contribuiscono allo sviluppo durevole delle proprie comunità attraverso le politiche approvate dai propri soci.

La scelta cooperativa

Attraverso la cooperazione le idee imprenditoriali individuali, i progetti e il lavoro, si associano fra loro, interagiscono, si arricchiscono, mettono a frutto le esperienze e le conoscenze di un'organizzazione più complessa che in molti casi ha dimostrato la capacità di fare sistema. Perché nella cooperazione non esiste la distinzione di titolare/dipendente.

La scelta imprenditoriale

Prima di iniziare un'attività imprenditoriale, anche in forma cooperativa, occorre avere le idee chiare sul tipo di attività che si intende svolgere, dal momento che la cooperativa può operare in tutti i settori.

Costituire una cooperativa significa avviare un'attività di impresa in forma associata. Per prima cosa, quindi, bisogna valutare bene se esistono le condizioni economiche, i presupposti tecnici e le risorse finanziarie per poter intraprendere tale attività con buone prospettive di successo.

In altre parole, bisogna avere un progetto chiaro, unito alla consapevolezza di ciò che la realizzazione di tale progetto comporta. Prima della costituzione della cooperativa è pertanto auspicabile un'attenta analisi del mercato, vanno esaminati gli orientamenti politico-legislativi, il sistema economico dell'area territoriale, i segmenti di mercato che sembrano avere maggiore possibilità di successo, la presenza della concorrenza; inoltre, occorre conoscere il servizio e il prodotto, definire il processo produttivo, determinare gli investimenti e individuare le fonti di finanziamento.

I presupposti per la riuscita della cooperativa sono:

1. La seria e libera volontà di associarsi e condividere corresponsabilmente la vita in cooperativa.
2. Un buon affiatamento della compagine sociale, idoneo a promuovere reciproco rispetto e solidarietà.
3. La necessità di soddisfare un bisogno economico-sociale e di appartenenza.
4. La presenza di un'adeguata cultura imprenditoriale che sappia misurarsi con il mercato, nell'ottica della responsabilità sociale.

I principi normativi

Lo scopo mutualistico

La cooperativa è una società caratterizzata dallo scopo mutualistico. Ciò significa assicurare ai soci, a seconda del tipo di cooperativa, il lavoro, o beni di consumo, o servizi, a condizioni migliori di quelle che otterrebbero dal libero mercato.

Benché le cooperative siano caratterizzate dallo scopo mutualistico, la legge non esclude affatto che esse possano agire con non soci e perseguire parzialmente lo scopo lucrativo.

Le tipologie cooperative

Le principali categorie sono:

1. Cooperative di consumo

Si costituiscono con lo scopo di assicurare ai soci-consumatori la fornitura di beni, sia di consumo sia durevoli, a prezzi più contenuti di quelli correnti di mercato.

2. Cooperative di produzione e lavoro

Si costituiscono per permettere ai soci di usufruire di condizioni di lavoro migliori in termini qualitativi ed economici, rispetto a quelle del mercato del lavoro. Queste cooperative svolgono la propria attività sia nella produzione diretta dei beni che nella fornitura dei servizi.

3. Cooperative edilizie di abitazione

Rispondono alle esigenze di soddisfare un bisogno abitativo delle persone, realizzando complessi edilizi che vengono poi assegnati ai soci in proprietà se la cooperativa è a "proprietà divisa" o in diritto di godimento se la cooperativa è a "proprietà indivisa".

4. Cooperative sociali

Sono cooperative regolate dalla legge n. 381 del 1991 e dalla legge regionale 24 del 1988 ed hanno come scopo quello di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini.

Si distinguono in tre specie:

- **Tipo A** Quelle che gestiscono servizi socio-sanitari ed educativi.
- **Tipo B** Quelle che svolgono attività diverse (agricole, industriali, commerciali o servizi) finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
- **I consorzi di cooperative sociali.**

5. Cooperative agricole

Svolgono sia attività diretta di conduzione dei terreni, sia attività di commercializzazione e trasformazione di prodotti agricoli conferiti dai soci.

Coop-srl e Coop-spa

Le cooperative sono società a capitale variabile che oltre alle norme specifiche in materia cooperativa applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulla società per azioni. A seconda dei volumi, del numero di soci e della presenza o meno di persone giuridiche si utilizza il modello delle Spa o delle S.r.l.

Il socio

Nelle cooperative possono esistere varie tipologie di soci. Per essere soci di una cooperativa è necessario avere almeno 18 anni. Gli statuti delle varie cooperative possono chiedere inoltre altri requisiti minimi.

Diritti

L'acquisto della qualità di socio comporta la possibilità di fruire dei vantaggi offerti dalla cooperativa, tra cui, in primo luogo, il diritto di partecipare allo scambio mutualistico.

Doveri

I soci hanno in primo luogo l'obbligo di pagare la quota o le azioni sottoscritte. Inoltre, il socio ha l'obbligo di rispettare lo Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni dell'organo amministrativo; non fare concorrenza ed, in ultimo, a mettere a disposizione le proprie capacità e competenze. Si possono individuare le seguenti tipologie di soci: soci operatori, soci "in prova", soci finanziatori, soci sovventori.

Nelle cooperative che seguono le norme delle Spa è possibile prevedere anche figure di *soci finanziatori*, che non partecipano allo scambio mutualistico, ma hanno un interesse di natura speculativa, ovvero la remunerazione del capitale investito.

I soci finanziatori possono essere nominati amministratori ma devono essere presenti in misura non maggiore a un terzo dei consiglieri.

Negli statuti delle cooperative sociali in Trentino-Alto Adige non è previsto alcun dividendo per i soci finanziatori, ove la figura del socio finanziatore acquista un ruolo del tutto particolare: è un finanziatore, ma senza altro "guadagno" se non la soddisfazione di aiutare la crescita di un'impresa di solidarietà.

Prevalenza della mutualità

Le cooperative si distinguono in cooperative a mutualità prevalente e cooperative a mutualità non prevalente. Il requisito della prevalenza è elemento necessario per ottenere particolari benefici fiscali. Sono cooperative **a mutualità prevalente**, in ragione dello scambio mutualistico quelle che (art. 2512 del codice civile):

1. Svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi.
2. Si avvalgono prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci.
3. Si avvalgono prevalentemente degli apporti di beni o servizi da parte dei soci.

I requisiti mutualistici

I requisiti mutualistici, che devono essere contenuti in ogni statuto sociale, sono atti a garantire la partecipazione dei soci alla vita sociale ed allo scambio mutualistico con l'ente e l'assenza di scopi di lucro dell'ente stesso.

Sono i seguenti (art. 2514 c.c.)

1. Il divieto di distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato
2. Il divieto di remunerare gli strumenti finanziari (es. titoli azionari emessi dalla cooperativa offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi)
3. Il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori
4. L'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Il ristorno

Il **ristorno** è l'istituto giuridico attraverso il quale si consegue la **mutualità**, cioè si realizza il vantaggio economico per il socio, commisurato al grado di partecipazione di questi alla vita ed all'attività della cooperativa, il tutto in rapporto al risultato economico conseguito dalla stessa.

La distribuzione è proporzionale alla quantità e qualità degli scambi mutualistici che i soci hanno intrattenuto con la cooperativa nel corso dell'esercizio.

Il ristorno può consistere:

1. In un'integrazione dei salari (nel caso delle cooperative di lavoro).
2. In un rimborso di costi o aumento di ricavi dell'attività svolta con il socio.

Il ristorno ai soci può essere erogato in forma liquida oppure mediante aumento del capitale sociale o per emissione di strumenti finanziari. L'attribuzione dei ristorni dovrà soggiacere ad alcuni criteri e limitazioni.

Nelle cooperative di produzione e lavoro, in cui lo scopo mutualistico si realizza attraverso il conferimento di lavoro da parte dei soci, il ristorno non potrà superare il 30% dei trattamenti economici complessivi corrisposti a soci lavoratori durante l'anno.

Il ristorno ai soci lavoratori, se effettivamente erogato, dovrà essere evidenziato in busta paga e costituirà reddito da lavoro dipendente **solamente ai fini IRPEF**. Il ristorno, se relativo a soci lavoratori subordinati, non costituirà base imponibile per l'applicazione dei contributi previdenziali e assicurativi (INPS e INAIL). Nel caso in cui invece sia destinato ad incremento delle quote di capitale sociale o delle azioni, esso verrà tassato con ritenuta d'imposta del 12,50 % al momento della liquidazione al socio.

Capitale sociale

1. Il capitale sociale in una cooperativa non è fissato in un ammontare prestabilito.
2. Può essere diviso in quote o in azioni.
3. Valore nominale minimo e massimo delle quote/azioni: 25€ - 500€.
4. Limite quote/azioni che ogni socio persona fisica può possedere è: 100.000€.
5. La responsabilità patrimoniale del singolo socio è limitata al capitale sottoscritto e non coinvolge il suo patrimonio personale (**rischio d'impresa**).

Variabilità del capitale sociale

Nelle cooperative non esiste una determinazione fissa del capitale sociale, pertanto il suo aumento o la sua diminuzione a seguito dell'entrata o dell'uscita di un socio non comporta modifiche dell'Atto costitutivo. La variabilità è strettamente connessa al principio della porta aperta, che si sintetizza in una maggiore libertà di ingresso e di recesso del socio che contraddistingue le cooperative da qualsiasi altra società.

Il prestito sociale

Il prestito sociale è una particolare forma di autofinanziamento delle cooperative, conferito dai soci ai sensi di legge; è uno strumento essenziale per il conseguimento dello scopo mutualistico e per la realizzazione dell'oggetto sociale.

La struttura societaria

Gli organi sociali

Le società cooperative, in quanto persone giuridiche, operano attraverso organi, svolgono cioè le loro funzioni attraverso persone fisiche alle quali vengono attribuiti determinati incarichi. Gli organi sono sia individuali (ad es. il presidente, in quanto rappresentante legale, l'amministratore unico), che collegiali (l'assemblea dei soci, il collegio sindacale, il consiglio di amministrazione).

L'assemblea dei soci

Se durante lo svolgimento del proprio lavoro il socio deve sottostare ai propri superiori per una migliore organizzazione e distribuzione delle competenze tecniche, durante i momenti di attività sociale, il cui massimo esempio è rappresentato dall'assemblea dei soci, il socio non è più in un rapporto di gerarchia, ma di totale parità con il resto della compagine sociale.

L'assemblea dei soci è definita, tradizionalmente, come l'"organo della volontà sociale". Essa è chiamata a operare alcune scelte di fondo e ad assumere importanti decisioni: nomina e revoca gli amministratori, nomina il collegio sindacale e il soggetto incaricato del controllo contabile, approva il bilancio annuale e dispone circa la destinazione degli utili o l'imputazione delle perdite, delibera eventuali azioni di responsabilità e approva i regolamenti che stabiliscono i criteri e le regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica tra la società e i soci.

All'assemblea possono partecipare tutti i soci iscritti a libro soci e hanno diritto di voto solo i soci cooperatori che risultano iscritti a libro soci da almeno novanta giorni. È possibile il voto per delega, ma i delegati devono essere soci. I soci possessori di strumenti finanziari hanno diritto di voto con particolari limitazioni. Nelle cooperative vale il principio di una testa un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute o il valore della quota. Per i soci cooperatori persone giuridiche l'atto costitutivo può attribuire più voti, ma non più di cinque, in relazione dell'ammontare della quota o al numero dei loro membri. Anche ai soci detentori di strumenti finanziari può essere attribuito il diritto al voto, che in nessun caso può essere superiore a 1/3 dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti.

Il Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione è l'organo che nella società ha il compito di gestire l'impresa sociale, secondo l'indirizzo strategico determinato dall'assemblea dei soci e nei limiti fissati dallo statuto. Il consiglio di amministrazione è subordinato all'assemblea che lo elegge e della cui fiducia deve godere nel corso di tutto il mandato.

Nelle cooperative che applicano la normativa delle società per azioni, gli amministratori durano in carica per un periodo massimo di tre esercizi. Sono rieleggibili per ulteriori mandati di durata massima triennale. Diversamente, nelle cooperative che applicano la normativa delle società a responsabilità limitata, gli amministratori durano in carica fino a revoca o dimissioni o altra durata stabilita dall'assemblea in sede di nomina, salvo diversa disposizione statutaria.

All'interno del Consiglio di amministrazione viene eletto un Presidente, che ha la rappresentanza legale della società e che ha il compito di convocare il Consiglio di amministrazione fissando l'ordine del giorno e provvede a fornire a tutti i consiglieri le informazioni in ordine alle materie da trattare. Nelle coop-srl, in luogo del Consiglio di amministrazione, può essere nominato un amministratore unico che deve essere obbligatoriamente socio.

Il collegio sindacale

Il collegio sindacale è l'organo che controlla lo svolgimento dell'attività sociale, esso:

1. Vigila sull'osservanza della legge e dello statuto.
2. Vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.
3. Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.
4. Relaziona in occasione dell'approvazione del bilancio sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento della scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

La nomina è obbligatoria solo per alcuni casi espressamente previsti dalla legge.

La revisione legale dei conti

L'attività di controllo contabile consiste nel:

1. Verificare , nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione.
2. verificare se il bilancio di esercizio e ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano.
3. esprimere con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

La nomina è obbligatoria solo per alcuni casi espressamente previsti dalla legge.

Vigilanza cooperativa

Le cooperative sono sottoposte a controlli esterni al fine di accertare la conformità alle norme vigenti, soprattutto in tema di mutualità. La vigilanza si concretizza soprattutto in una attività ispettiva svolta in sede di revisione periodica, a cadenza annuale o biennale, a seconda delle caratteristiche e delle dimensioni degli enti cooperativi.

La vigilanza è, in sintesi, diretta:

- 1.** A fornire suggerimenti e consigli per migliorare la gestione, il perseguimento dello scopo mutualistico, la democrazia interna e per la rimozione, di eventuali irregolarità.
- 2.** Accertare i requisiti mutualistici (effettività della base sociale, ecc.).
- 3.** Accertare il rispetto della legge, delle norme statutarie, dei regolamenti interni, dei principi cooperativi e gli altri requisiti per poter beneficiare delle agevolazioni di varia natura.
- 4.** Controllare il funzionamento degli organi sociali e l'impostazione organizzativa e gestionale della cooperativa.
- 5.** Esprimere un giudizio sulla situazione economica e finanziaria.

Costituzione di una cooperativa

I primi passi da compiere

Il primo passo da compiere, prima di intraprendere l'iter burocratico di costituzione di una cooperativa, è quello di verificare la bontà dell'idea imprenditoriale e di misurare il grado di motivazione dei futuri soci. Una cooperativa, come qualsiasi altra forma d'impresa, ha successo se l'idea è collegata alle esigenze del mercato e se i soci possiedono elevata propensione all'autopromozione, abilità di gestione e doti comunicative.

Per costituire una società cooperativa sono necessari almeno tre soci quando i medesimi sono persone fisiche e la società adotta le norme della società a responsabilità limitata, altrimenti se tra i soci c'è una persona giuridica o si adottano le norme delle società per azioni allora il numero minimo dei soci è nove.

Affrontata questa prima fase di approccio al progetto mediante analisi, simulazioni e la realizzazione di un vero e proprio Business Plan, si può passare alla cura degli adempimenti più strettamente legali e burocratici.

**Vuoi valutare
la sostenibilità
delle tue idee?**

**Rivolgiti al
nostro servizio
cooperattiva
2.0**

**Confcooperative Bolzano
Via G. Galilei 2/E
T. 0471.441800
cooperattiva@confcooperative-
bolzano.it**

Atto costitutivo e Statuto sociale

La cooperativa deve costituirsi per atto pubblico, cioè redatto dal Notaio.

L'atto costitutivo, di cui è parte integrante lo statuto, deve contenere:

1. Per ogni socio persona fisica: dati anagrafici, codice fiscale, professione.
2. Per ogni socio persona giuridica: denominazione, sede, codice fiscale nonché generalità del delegato a rappresentare la società nella cooperativa.
3. Nomina dei primi organi sociali: consiglio d'amministrazione (tra cui presidente e vice presidente), eventuale collegio sindacale (tra cui presidente, membri effettivi e membri supplenti) e incaricato del controllo contabile.

Lo statuto, strumento basilare che fissa le regole generali della società, deve indicare:

1. Denominazione, sede e durata della società.
2. Requisiti mutualistici.
3. Scopo e oggetto sociale.
4. Tipologie di soci previste.
5. Condizioni per l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci.
6. organi sociali e loro funzionamento.
7. Composizione del patrimonio sociale.
8. Norme per l'approvazione del bilancio e per la ripartizione degli utili e del ristorno.
9. Eventuale clausola arbitrale per le controversie.

Inoltre, i rapporti tra la cooperativa e i soci possono essere disciplinati da regolamenti specifici. Tali regolamenti devono essere approvati dall'assemblea.

Gli adempimenti amministrativi in fase di costituzione

L'atto costitutivo viene depositato, a cura del notaio, presso il Registro Imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede legale. Si procederà poi con:

1. La registrazione della cooperativa presso l'Agenzia delle entrate e la Camera di commercio per l'attribuzione della partita IVA.
2. L'iscrizione della cooperativa presso l'Albo delle società Cooperative della Provincia. (L'iscrizione nel Registro e il rispetto della normativa che disciplina le cooperative, rappresentano i requisiti necessari per poter accedere alle agevolazioni previste per tali enti dalla normativa nazionale, regionale e provinciale).
3. L'acquisto e la vidimazione dei libri sociali (Libro verbali assemblee, Libro verbali consiglio di amministrazione, libro soci).
4. L'apertura di un conto corrente bancario.
5. La dichiarazione di inizio attività presso la Camera di commercio.



**Cooper
Attiva 2.0**

**In coop
ti allei d
il mond**



CONF COOPERATIVE

Bolzano

www.cooperattiva.bz.it

è un'iniziativa del circuito




erativa

con

o





Confcooperative Bolzano

Via G. Galilei 2/E

T. 0471.441800

info@confcooperativebolzano.it

Per rimanere aggiornato

visita il nostro sito

www.confcooperativebolzano.it

 **confcooperativebolzano**

